

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2003, N. 14

DICIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Con la presente legge la Regione, nell'esercizio di una funzione legislativa esclusivamente propria residuale in materia di commercio ai sensi dell'art. 117 comma 4 della Costituzione, detta la disciplina sull'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disapplicando sul proprio territorio la legge statale n. 287 del 1991 che regola la materia, fatte salve le disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Finalità della legge sono: il riconoscimento del valore della rete di pubblici esercizi al fine di garantire condizioni di migliore vivibilità; l'integrazione del settore con altre realtà economiche per consentire sviluppo di formule innovative, la semplificazione della programmazione del settore e dei relativi procedimenti, la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo, dei servizi, con le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

Ambito di applicazione della legge è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, intesa come vendita per il consumo in locali o superfici aperte al pubblico ed attrezzate a tal fine, escluse le attività di somministrazione a persone alloggiate in strutture ricettive, dei circoli privati, dei bed & breakfast e degli agriturismo.

Per rispondere alle esigenze di flessibilità del settore, si prevede **un'unica tipologia di esercizio** di somministrazione di alimenti e bevande, al posto delle quattro di cui alla legislazione statale.

La programmazione del settore, tesa alla salvaguardia delle zone di pregio artistico- storico con la presenza di attività adeguate nonché alla riqualificazione della rete nelle zone meno abitate, risulta semplificata rispetto al precedente impianto normativo che prevede: tre distinti livelli programmatori (Ministero, Regioni, Comuni), la fissazione di limiti numerici di autorizzazioni rilasciabili per le differenti tipologie, l'obbligatorio parere di commissioni comunali o provinciali.

A seguito della legge in esame infatti, la programmazione compete al Comune sulla base di direttive di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Titolare delle funzioni amministrative per il rilascio delle **autorizzazioni all'esercizio dell'attività** è sempre il Comune che le esercita in base alle direttive emanate e aggiornate dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

La legge disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, la revoca, la decadenza, la sospensione della stessa e prevede sanzioni in caso di esercizio dell'attività in sua mancanza.

L'autorizzazione, che ha durata illimitata (mentre prima andava rinnovata ogni 5 anni) ha natura personale e non è subordinata alla disponibilità dei locali.

Per rendere omogenei i requisiti professionali per l'accesso all'attività con quelli previsti dalla normativa del commercio per la vendita nel settore alimentare, la legge prevede la frequenza con esito positivo ad un corso professionale. Conseguentemente non è più prevista né richiesta l'iscrizione al REC.

Non sono soggette ad autorizzazioni attività come case di riposo ospedali caserme scuole.

Sono previste autorizzazioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione di fiere e mercati.

L'orario di apertura è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto di un monte orario minimo fissato dal Comune, che può predisporre programmi di apertura e chiusura per soddisfare l'interesse pubblico dell'utenza ad usufruire agevolmente e per salvaguardare l'integrità fisica e psichica dei cittadini

L'obbligo di pubblicità dei prezzi è assolto con l'esposizione di un'apposita tabella all'interno del locale (con l'eventuale componente del servizio) e anche, in caso di attività di ristorazione, per gli alimenti, all'esterno o comunque leggibile dall'esterno